AC 3174-bis

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2027 e bilancio pluriennale per il triennio 2027-2029

EMENDAMENTO

Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:

ART. 85-bis

(*Disposizioni urgenti in materia di Zone economiche speciali per la promozione e lo sviluppo delle attività economiche ed imprenditoriali*)

1. Al fine di favorire sull'intero territorio nazionale l'insediamento di nuove attività economiche e di promuovere il rafforzamento e lo sviluppo di quelle esistenti, le misure di semplificazione previste dagli articoli 14 e 15 del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162 si applicano, a far data dall'adozione dello strumento di programmazione di cui al comma 2, con riferimento alle attività economiche, industriali, produttive e logistiche e ai settori economici indicati nel medesimo documento anche ai territori delle regioni che non ricadono nel perimetro della Zona economica speciale per il Mezzogiorno – Zes Unica o delle Zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge n. 205 del 2017 ovvero ai sensi dell'articolo 7 del decreto – legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.

2. Entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione è adottato, con le modalità previste al comma 3, un documento di programmazione strategica di durata triennale, che definisce, anche in coerenza con il Piano strategico di cui all'articolo 11 del decreto – legge n. 124 del 2023, con i Piani di sviluppo strategico ZLS di cui all'articolo 1, comma 63, della legge n. 205 del 2017, nonché nel rispetto dei principi di sostenibilità ambientale, la politica di sviluppo dei territori regionali di cui al comma 1, nonché le modalità della relativa attuazione. In particolare, il documento di programmazione di cui al primo periodo reca l'individuazione dei settori da promuovere e di quelli da rafforzare, degli investimenti e degli interventi prioritari per lo sviluppo di detti territori, ivi compresi quelli finalizzati alla trasformazione, alla ristrutturazione, alla riconversione, all'ampliamento o al trasferimento nonché alla riattivazione di iniziative di tipo economico, industriale, produttivo o logistico, a cui si applicheranno le misure di semplificazione degli articoli 14 e 15 del decreto – legge n. 124 del 2023.

85.0100 1.

3. Il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 9 – bis del decreto – legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147 provvede alla predisposizione del documento di programmazione strategica di cui al comma 2, garantendo la piena partecipazione delle Amministrazioni centrali, nonché delle regioni e delle province autonome interessate. Alla predisposizione del documento di programmazione partecipano, altresì, tre rappresentanti designati congiuntamente dall'Unione delle province d'Italia e dall'Associazione nazionale dei comuni italiani. Il documento di programmazione, predisposto ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma, è sottoposto all'approvazione della Cabina di regia di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto – legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, integrata dai presidenti delle regioni diverse da quelle indicate dall'articolo 9, comma 2, del decreto – legge n. 124 del 2023 e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano e, all'esito, è adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. A tal fine, il regolamento di organizzazione dei lavori della menzionata Cabina di regia è aggiornato nella prima riunione utile della stessa. L'aggiornamento del documento di programmazione avviene secondo le modalità previste dal presente comma.

4. In relazione agli investimenti e alle iniziative cui si applicano le misure di semplificazione ai sensi del presente articolo, il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri svolge le funzioni previste dagli articoli 14 e 15 del decreto – legge n. 124 del 2023 e lo Sportello unico digitale ZES- S.U.D. ZES di cui all'articolo 13 del decreto – legge n. 124 del 2023 svolge le funzioni dello sportello unico per le attività produttive (SUAP) previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160. Il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri assume la denominazione di "Dipartimento per le politiche per il Sud e la Zona economica speciale".

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4, è istituito presso il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri un ulteriore ufficio di livello dirigenziale generale e due di livello dirigenziale non generale, con conseguente incremento della dotazione organica della Presidenza del Consiglio dei Ministri di un'unità dirigenziale di livello non generale. A tale fine, è autorizzata la spesa di euro 652.379 per l'anno 2027 e di euro 690.870 a decorrere dall'anno 2028.

6. Per le medesime finalità di cui al comma 4, il contingente di unità di personale non dirigenziale assegnato al Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 9 – *bis*, comma 4, del decreto – legge 8 agosto 2025, n. 116, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 2025, n. 147, è incrementato di venticinque unità. Le unità di personale non dirigenziale di cui al primo periodo sono individuate tra il personale

85.0100 /.

di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri o, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, ivi compresi ordini, organi, enti o istituzioni, che viene collocato fuori ruolo o in posizione di comando o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti e al quale si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Nei limiti delle risorse di cui al quarto periodo del presente comma, il contingente aggiuntivo di personale non dirigenziale di cui al primo periodo può essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, in base a rapporto regolato mediante apposite convenzioni, o da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. Per le finalità di cui al presente comma, è autorizzata la spesa di euro 2.433.800 per l'anno 2027 e di euro 2.577.400 a decorrere dall'anno 2028.

7. Per l'implementazione dell'operatività dello Sportello unico digitale ZES- S.U.D. ZES di cui all'articolo 13 del decreto – legge n. 124 del 2023 necessaria allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 e il relativo funzionamento è autorizzata la spesa di euro 1.670.970 per l'anno 2027 e di euro 870.000 a decorrere dall'anno 2028.

Conseguentemente, allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, Missione 23 - Fondi da ripartire, Programma - 23.1 Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:

2027:

CP: - 4.757.149

CS: - 4.757.149

2028

CP: - 4.138.270

CS: - 4.138.270

2029 (a decorrere)

CP: - 4.138.270

CS: - 4.138.270

85.0100%

RELAZIONE TECNICA

La proposta emendativa mira a estendere progressivamente all'intero territorio nazionale le procedure amministrative accelerate e semplificate previste dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023 con l'obiettivo di favorire l'attrazione degli investimenti produttivi, la crescita delle attività economiche e il rafforzamento della competitività del sistema industriale italiano. L'intervento si inserisce nel più ampio quadro delle politiche di semplificazione amministrativa e punta a ridurre i tempi e gli oneri procedimentali per la realizzazione di investimenti ritenuti strategici. La disciplina valorizza l'esperienza maturata con la ZES Unica senza modificare o ridimensionare i regimi speciali già vigenti nelle aree ZES e ZLS.

Il comma 1 demanda al documento di programmazione disciplinato dal comma 2, l'individuazione dei settori economici e delle attività produttive ai quali potranno essere applicate, su tutto il territorio nazionale, le disposizioni dei citati articoli 14 e 15. La scelta di demandare l'individuazione dei settori a un successivo atto di programmazione generale consente una gestione flessibile dello strumento e permette di orientare le semplificazioni verso gli ambiti considerati di maggiore interesse per la politica industriale nazionale. La disposizione salvaguarda espressamente i regimi agevolati già previsti per la ZES Unica e ZLS. Dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che non vengono previste nuove agevolazioni fiscali, né viene estesa l'ambito oggettivo e soggettivo delle norme di incentivazione, anche di natura fiscale, attualmente previste dalla disciplina vigente.

Il comma 2 disciplina il documento di programmazione strategica, di durata triennale, che definisce gli indirizzi di sviluppo dei territori regionali non inclusi nella ZES Unica per il Mezzogiorno e nelle ZLS, in coerenza con gli strumenti di programmazione nazionali, regionali ed europei e nel rispetto della sostenibilità ambientale. Il documento di programmazione individua i settori da promuovere e rafforzare, nonché gli investimenti e gli interventi prioritari per la crescita economica, industriale, produttiva e logistica dei territori interessati, stabilendone anche le modalità di attuazione.

Il comma 3 disciplina il procedimento di elaborazione e approvazione del documento di programmazione. La predisposizione del documento di programmazione è affidata al Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, con il coinvolgimento delle amministrazioni centrali, delle regioni, delle province autonome e dei rappresentanti degli enti locali. Il Piano è quindi sottoposto all'approvazione della Cabina di regia della ZES Unica, opportunamente integrata, e successivamente adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Eventuali aggiornamenti sono effettuati secondo il medesimo *iter* previsto per la sua adozione. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche tenuto conto che, già ai sensi

85.0100 /.

dell'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 124 del 2023, la partecipazione alle riunioni della Cabina di regia è prevista a titolo completamente gratuito, non spettando compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

Il comma 4 disciplina il modello organizzativo destinato a gestire le nuove procedure. In tale ottica, la norma attribuisce al Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione ai comparti e agli interventi per i quali trovano applicazione le misure agevolative già previste per la ZES Unica per il Mezzogiorno, le funzioni già previste dagli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 124 del 2023. Contestualmente, viene attribuito allo Sportello Unico Digitale ZES il ruolo normalmente svolto dai SUAP per gli investimenti rientranti nella disciplina speciale, centralizzando così la gestione dei procedimenti autorizzativi attraverso un'unica piattaforma digitale. L'implementazione delle funzioni demandate allo Sportello S.U.D. ZES determina oneri finanziari per la quantificazione dei quali si rinvia al successivo comma 8. Inoltre, si prevede il mutamento della denominazione dell'attuale Dipartimento per il Sud in "Dipartimento per le politiche per il Sud e la Zona economica speciale".

Il comma 5 prevede l'istituzione di un ufficio di livello dirigenziale generale e due di livello dirigenziale non generale presso il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri e l'incremento della dotazione organica di un'unità dirigenziale di livello non generale. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 652.379 per l'anno 2027 e di euro 690.870 a decorrere dall'anno 2028.

Di seguito la tabella recante la quantificazione degli oneri

PCM	Stipendio CCNL 2019-2021 (13 mesi)	Retribuzione di posizione fissa	Retribuzione di posizione variabile media	Retribuzione di risultato lordo dipendente	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione di risultato)	Trattamento fondamentale lordo Stato	incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR.5,40	incremento contrattuale CCNL 2028-2030 5,90%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40+5,90	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2027	Onere complessivo annuo (dal 2028 al 2036)
Dirigente I fascia	60.102,87	39.803,20	70.000,00	30.300,00	75.118,05	275.324,12	15.913,73	15.726,84	306.965	18.110,94	325.076	1	306.965	325.076
Dirigenti II fascia	47.015,77	13.629,81	32.116,66	20.000,00	42.142,15	154.904,39	8.953,47	8.848,32	172.707	10.189,71	182.897	2	345.414	365.794
											TOTALE	3	652.379	690.870

Il comma 6 incrementa di venticinque unità il contingente personale non dirigenziale assegnato al Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 9 – *bis*, comma 4, del decreto-legge 116 del 2025, che può essere individuato tra il personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei Ministri o tra il personale di altre amministrazioni pubbliche, con corrispondente incremento della dotazione organica del personale di prestito della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Nei limiti delle risorse autorizzate, il contingente aggiuntivo di personale non dirigenziale può essere composto anche da personale di società pubbliche controllate o partecipate dalle Amministrazioni centrali dello Stato, o da personale non appartenente alla pubblica amministrazione ai sensi

85.0100 /.

dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 303 del 1999, il cui trattamento economico è stabilito all'atto del conferimento dell'incarico. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.433.800 per l'anno 2027 e di euro 2.577.400 a decorrere dall'anno 2028.

La quantificazione degli oneri è stata determinata in un'ottica prudenziale, assumendo, quale parametro di riferimento, il trattamento economico destinato al personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Cat. AF3, come di seguito indicato.

PCM	Stipendio 12 mensilità CCNL 2019-2021	Tredicesima	Indennità di Presidenza 12 mens.	Accessorio FUP (Flessibilità - art. 15 CCNL a.l. Ind. Spec Org (art. 18 CCNL) a.l.	Oneri riflessi 38,38% (32,70% su retribuzione accessoria)	Retribuzione pro capite totale (fondamentale e accessorio lordo Stato)	Incremento contrattuale CCNL 2022-2024 5,78%	Incremento contrattuale CCNL 2025-2027 5,40%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,78% CCNL 2022-2024, 5,40% CCNL 2025-2027	Incremento contrattuale CCNL 2028-2030 5,90%	RETRIBUZIONE TOTALE PRO CAPITE LORDO STATO - CON INCR. CONTR. 5,40% CCNL 2025-2027 e 5,90% CCNL 2028-2030	UNITA' AUTORIZZATE	Onere 2027 con incr.contr. 5,78% CCNL 22-24 e 5,40% CCNL 2025-2027	Onere complessivo (a regime dal 2028) con incr. Contr. 5,78 CCNL 22-24, 5,4% CCNL 2025-2027 e 5,9% CCNL 2028-2030
A-3	33.322,25	2.776,85	1.959,36	19.856,07	23.402,57	81.317,10	5.046,93	4.987,66	97.352	5.743,77	103.096	25	2.433.800	2.577.400
											TOTALE	25	2.433.800	2.577.400

Il comma 7 autorizza la spesa di euro 1.670.970 per l'anno 2027 e di euro 870.000 a decorrere dall'anno 2028 correlata all'implementazione dell'operatività dello Sportello unico digitale ZES- S.U.D. ZES di cui all'articolo 13 del decreto – legge n. 124 del 2023 necessaria allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 4 e al relativo funzionamento.

L'estensione applica al resto del territorio nazionale (oltre 5.000 Comuni delle Regioni del Centro-Nord non attualmente incluse nel perimetro della ZES Unica) la stessa struttura di attività (con i relativi costi opportunamente rimodulati) usata per tutte le regioni che costituiscono la ZES e, in particolare, per l'estensione ad Umbria e Marche (L. 18 novembre 2025, n. 171): sei linee di attività (*Front Office, Back Office*, Procedimenti, Supporto, Assistenza, Diffusione e Formazione) in due fasi, avvio e post-avvio.

Il comma 8 delinea la quantificazione complessiva discendente dagli oneri derivanti dall'applicazione dei commi 5, 6 e 7, pari a complessivi 4.757.149 per l'anno 2027 e a complessivi euro 4.138.270 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 iscritto nel programma Fondi da assegnare della missione Fondi da ripartire.

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi dell'articolo 17 comma 3, della Legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito **positivo** ☒ negativo ☐

18/11/2026 Il Ragioniere Generale dello Stato

Daria Perrotta

Firmato digitalmente

85.0100/.